

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2256 del 18/04/2024
Oggetto	4^ Modifica non sostanziale AIA - Azienda Herambiente S.p.A. Sant'Agata Bolognese
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2371 del 18/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciotto APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 12306/2024

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Herambiente S.p.A. - Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti di Sant'Agata Bolognese - 4[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per il comparto polifunzionale di trattamento rifiuti comprendente anche la gestione della discarica esistente (di cui ai punti 5.3 b e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, con atto³ rilasciato da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, l'azienda Herambiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale C. Berti Pichat n° 2/4, è stata autorizzata all'esercizio del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti comprendente anche la gestione della discarica esistente (di cui ai punti 5.3 b e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1.

Vista la domanda⁴, presentata dall'azienda Herambiente S.p.A. in data 26/03/2024 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵ con cui si richiede **modifica non sostanziale dell'AIA vigente** relativa alla possibilità di qualificare il solfato d'ammonio, attualmente avviato a smaltimento come rifiuto liquido, come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tale rifiuto deriva dal trattamento di depurazione delle arie captate dai fabbricati di lavorazione mediante 3 torri di lavaggio (scrubber) e viene stoccato in due serbatoi da 15 mc cadauno.

In relazione a tale modifica, il Gestore ha effettuato valutazioni e verifiche analitiche dalle quali è emerso che il solfato d'ammonio possiede le caratteristiche chimico-fisiche tali da poter essere considerato un sottoprodotto ed impiegato come materia prima. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 184 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore dichiara che il solfato d'ammonio:

- a) è prodotto dal trattamento delle arie esauste aspirate dalle biocelle all'interno delle quali avviene il processo di stabilizzazione per la produzione di compost;
- b) sarà utilizzato in un successivo processo di utilizzazione da parte di terzi;
- c) potrà essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) se ne prevede un suo eventuale utilizzo come materia prima per la produzione di fertilizzanti, come sostanza chimica in un successivo processo industriale o come fertilizzante. A tal fine è stata condotta un'analisi in materia di gestione e classificazione di sostanze chimiche ai sensi del Regolamento REACH e del Regolamento CLP, da cui emerge quanto segue:

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2022-4102 del 05/08/2022, modificato con atto DET-AMB-2022-5114 del 06/10/2022 e con DET-AMB-2023-3948 del 03/08/2023 e DET-AMB-2023-4793 del 19/09/2023;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/56974 del 26/03/2024;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

- per la sostanza in esame possono valere le condizioni di non applicabilità di alcuni degli adempimenti fissati dal Regolamento REACH di cui alla lettera d) del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento stesso;
- la sostanza in esame non è soggetta a registrazione REACH in quanto uguale ad una già precedentemente registrata;
- per la sostanza in esame non è necessario procedere alla notifica secondo il Regolamento CLP in quanto la sostanza, sulla base dei dati a disposizione di HERAmbiente e da quanto desumibile dal sito ECHA, non rientra fra quelle classificate come pericolose secondo il Regolamento stesso.

Le valutazioni svolte rispetto agli adempimenti di cui a suddetti regolamenti REACH e CLP sono riportate in un Dossier, messo a disposizione, presso l'impianto.

Da un punto di vista impiantistico, la soluzione di solfato d'ammonio sarà stoccata in 2 serbatoi identificati con la sigla ST19 nella planimetria relativa ai depositi ed agli stoccaggi presentata in fase di istanza della presente modifica non sostanziale.

Tale modifica non determina impatti a livello ambientale e permetterà di ridurre gli scarti prodotti dall'impianto.

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie in data 19/03/2024 per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 27/03/2024 ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della presente Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Relazione istruttoria⁷ di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna-Unità IPPC del 16/04/2024, nella quale, esaminata la documentazione presentata dall'azienda, **si esprime parere favorevole in merito alla domanda di modifica presentata dal Gestore di Herambiente S.p.A..**

Valutato, pertanto, necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda Herambiente S.p.A. da ARPAE con atto DET-AMB-2022-4102 del 05/08/2022 e smi per l'esercizio del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti comprendente anche la gestione della discarica esistente, situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2024/57874 del 27/03/2024;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2024/69968 del 16/04/2024;

Determina

1. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda Herambiente S.p.A., per l'esercizio del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti comprendente anche la gestione della discarica esistente (di cui ai punti 5.3 b e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo **C.3.4 RIFIUTI IN USCITA** sia aggiunto il seguente punto:

"Gestione dei sottoprodotti art 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nell'installazione può essere gestito come sottoprodotto il solfato di ammonio che si produce dal trattamento delle arie esauste aspirate dalle biocelle all'interno delle quali avviene il processo di stabilizzazione per la produzione di compost, in conformità a quanto riportato nella tabella seguente. Il solfato d'ammonio viene stoccato in n. 2 serbatoi da 15 mc cadauno identificati con la sigla ST19 nella planimetria generale denominata "EL.03.04_CO 01 BO AA 02 M4 PL 03.04_ Planimetria depositi e stoccaggi-PLANIMETRIA GENERALE" (agli atti ARPAE con PG/2024/56974 del 26/03/2024)."

<p>Requisiti necessari affinché una sostanza possa essere classificata "sottoprodotto" e non rifiuto, ai sensi dell'art. 184 bis Dlgs 152/2006 e s.m.i.</p>	<p>Valutazione coerenza per solfato d'ammonio proveniente da scrubber trattamento arie esauste a monte biofiltri esistenti</p>
<p>a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;</p>	<p>Conforme: Lo scopo primario del processo di produzione svolto presso l'impianto di compostaggio e di produzione di biometano di Sant'Agata Bolognese è il recupero di Forsu e rifiuti lignocellulosici, finalizzato alla produzione di Compost di qualità e biometano. Il solfato d'ammonio è invece prodotto dal trattamento delle arie esauste aspirate dalle biocelle all'interno delle quali avviene il processo di stabilizzazione per la produzione di compost.</p>
<p>b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</p>	<p>Conforme: Il solfato d'ammonio sarà utilizzato in un successivo processo di utilizzazione da parte di terzi per la produzione di fertilizzanti o come sostanza chimica in un successivo processo industriale.</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p>	<p>Conforme: Il solfato d'ammonio potrà essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; se ne prevede infatti un suo utilizzo come materia prima per la produzione di fertilizzanti o come sostanza chimica in un successivo processo industriale; in alternativa si</p>

	<p>può prevedere il suo eventuale utilizzo come fertilizzante ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i</p>
<p>d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana</p>	<p>Conforme: Se ne prevede un suo eventuale utilizzo come materia prima per la produzione di fertilizzanti o come sostanza chimica in un successivo processo industriale (o in alternativa l'eventuale utilizzo come fertilizzante, nel rispetto della normativa sui fertilizzanti). Infatti, è stata valutata la posizione del solfato d'ammonio prodotto rispetto alle previsioni in materia di gestione e classificazione di sostanze chimiche fissate rispettivamente dal Regolamento REACH e dal Regolamento CLP, concludendo in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la sostanza in esame possono valere le condizioni di non applicabilità di alcuni degli adempimenti fissati dal Regolamento REACH di cui alla lettera d) del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento stesso; ▪ la sostanza in esame non è soggetta a registrazione REACH in quanto sostanza uguale ad una sostanza già precedentemente registrata; ▪ per la sostanza in esame non è necessario procedere alla Notifica secondo il Regolamento CLP in quanto la sostanza, sulla base dei dati a disposizione di HERAmbiente e da quanto desumibile dal sito ECHA, non rientra fra quelle classificate come pericolose secondo il Regolamento stesso <p>E' presente un Dossier, mantenuto a disposizione in impianto, con le valutazioni svolte in merito alla posizione del Solfato d'Ammonio prodotto nell'impianto di compostaggio rispetto agli adempimenti di cui a suddetti regolamenti REACH e CLP.</p>

- al paragrafo **D.2.4.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DIGESTIONE ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOMETANO** dopo il punto 55, sia aggiunto il seguente punto:

"56. Gestione dei sottoprodotti art 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A. Il sottoprodotto di cui all'art. 184-bis, costituito dal solfato di ammonio, non può sostare all'interno dell'installazione per un periodo di tempo superiore ad 1 (un) anno. Il Gestore conserva a disposizione degli organi di vigilanza (presso l'installazione) la documentazione attestante il possesso delle condizioni richieste per qualificare il solfato d'ammonio come sottoprodotto.

B. Lo stoccaggio del sottoprodotto (solfato di ammonio) di cui all'art. 184-bis è ammesso unicamente nei due serbatoi da 15 mc cadauno individuati con sigla ST19 nella planimetria generale denominata "EL.03.04_CO 01 BO AA 02 M4 PL 03.04_ Planimetria

depositi e stoccaggi-PLANIMETRIA GENERALE” (agli atti ARPAE con PG/2024/56974 del 26/03/2024);

C. Il Gestore è tenuto a monitorare la produzione del sottoprodotto (solfato di ammonio) di cui all’art. 184-bis come riportato nella successiva sezione "D.3.20 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI ED EVENTUALI INTERMEDI" tab.33-bis."

- **D.3.20 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI ED EVENTUALI INTERMEDI”** dopo la Tabella 33 – Prodotti finiti **sia aggiunta la seguente tabella:**

Tabella 33-bis sottoprodotto (solfato di ammonio) di cui all’art. 184-bis

Quantitativo annuo (kg)	Utilizzo come materia prima per la produzione di fertilizzanti (kg)	Utilizzo come sostanza chimica in un successivo processo industriale (kg)	Utilizzo come fertilizzante ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e smi (kg)

3. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell’Azienda Herambiente S.p.A. con l’Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con DET-AMB-2022-4102 del 05/08/2022 e ss.mm.ii. per l’esercizio dell’installazione in oggetto.
4. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁸
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023 e D.D.G. n.27/2024.

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell’Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.